



Data di pubblicazione: 20/09/2022

Nome allegato: *Disciplinare_Anonimizzazione2.pdf*

CIG: 934239543E;

Nome procedura: *Procedura di dialogo competitivo ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs n. 50/2016 per l'Acquisizione di un sistema di "Anonimizzazione dati"*



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI

DISCIPLINARE DI GARA

**Procedura di Dialogo competitivo per l'affidamento del
"Servizio di Anonimizzazione Dati"**

CIG: 934239543E

Via Ciro il Grande, n. 21 – Roma

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

Sommario

PREMESSA	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA: UTILIZZO E FUNZIONAMENTO	4
1.1 IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	7
1.3 IDENTIFICAZIONE	7
1.4 GESTORE DEL SISTEMA	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	9
2.1 Documenti di gara	9
2.2 Chiarimenti	10
2.3 Comunicazioni	10
3 OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA	11
3.1 Svolgimento della gara	11
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	12
4.1 Durata	12
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	13
6. REQUISITI GENERALI	14
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	16
7.1 Requisiti di idoneità professionale	16
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	17
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	17
7.4 Indicazioni per i Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	18
7.5 Indicazioni per i Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e per i Consorzi stabili	18
8. AVVALIMENTO	19
9. SUBAPPALTO	20
10. GARANZIA PROVVISORIA	20
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	23
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	23
12.1 FASE 1 – Pre-qualifica	26
12.2 FASE 2 – Dialogo competitivo	27
12.3 FASE 3 – Presentazione del PoC e Prova pratica	27
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	28
14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA ED ECONOMICA	29
14.1. - FASE 1	29
A.1 - Documentazione amministrativa	29

A.2	Domanda di partecipazione ed eventuale procura	29
A.3	Documento di Gara Unico Europeo	31
A.4	Dichiarazioni integrative al DGUE	32
A.5	Documentazione in caso di avvalimento	32
A.6	Documentazione a corredo	33
A.7	Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	33
B.	Contenuto della Offerta tecnica	34
FASE 3 – Offerta tecnica		35
A.1	Offerta tecnica – rilascio del PoC su IP address	35
A.2.	Offerta economica - Busta Elettronica	35
A.3	Documentazione a corredo dell’Offerta economica:	36
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE		36
15.1	Fase 1 – criteri di valutazione del progetto tecnico	36
15.2	Fase 3 – criteri di aggiudicazione	38
16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA		39
16.1	Fase 1 - Nomina Seggio di Gara	40
16.2	Fase 1 - Verifica documentazione amministrativa	40
16.3	Fase 1 - Nomina Commissione giudicatrice	41
16.4	Fase 1 - Apertura e valutazione delle offerte tecniche	41
16.5	Fase 2 – Dialogo competitivo	41
16.6	FASE 3 – presentazione del PoC, prova pratica e valutazione	42
16.7	FASE 3 – aperture offerte economiche	42
16.8	Verifica della anomalia	43
17 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO		43
18 STIPULA DEL CONTRATTO		44
19 CODICE DI COMPORTAMENTO		45
20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE		46
21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI		46
22 REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA		46

PREMESSA

Con determina a contrarre n. RS30/562/2022 del 8 agosto 2022, l'INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale (a seguire anche «**INPS**» o «**Istituto**» o «**Stazione Appaltante**» o «**Amministrazione Aggiudicatrice**») ha indetto una gara per l'affidamento di un contratto avente ad oggetto l'acquisizione di un Sistema di Anonimizzazione Dati.

L'affidamento avverrà mediante la procedura di Dialogo competitivo con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 6 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito, anche "Codice").

Alla presente procedura **si applicano gli artt. 64 e 91** del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il luogo di svolgimento del Servizio è Roma.

Codice NUTS ITI43

Codice Identificativo Gara (**C.I.G.**) 934239543E

Codice Unico di Intervento (**C.U.I.**) 80078750587202200671

I dati identificativi e i recapiti della Stazione Appaltante sono i seguenti:

Denominazione Ufficiale	INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Indirizzo	Via Ciro il Grande n. 21, 00144 - Roma
Tel.	06 5905-3703 / 4537
e-mail	dcrisorsestrumentalicentraleunicaacquisti@inps.it
Posta elettronica certificata (PEC)	dc.risorsestrumentalicentraleunicaacquisti@postacert.inps.gov.it
Profilo del Committente	www.inps.it – Concorsi e Gare – Gare – Bandi di gara – In corso
Codice AUSA	0000247876

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Gianfranco Ruberto, reperibile ai seguenti indirizzi: INPS - Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, Via Ciro il Grande, n. 21, Roma; Tel. 06 59053703; e-mail: gianfranco.ruberto@inps.it.

Alla presente procedura si applica la riduzione dei termini procedurali per ragioni di urgenza disposta dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 76/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. f), del DL n. 77/2021.

La procedura si svolgerà mediante il sistema telematico (a seguire anche «**Sistema**») descritto nel successivo paragrafo 1, accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it attraverso le credenziali acquisite come descritto nel paragrafo 1.3.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA: UTILIZZO E FUNZIONAMENTO

1.1 IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE

1. La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di una Piattaforma telematica di Consip (di seguito, per brevità, anche solo "Sistema"). Per la presentazione di taluni

elementi di gara, individuati nel presente Disciplinare, la Stazione appaltante mette, altresì, a disposizione tre Cartelle condivise (ciascuna consistente in un'apposita area di rete condivisa, distinta per Fornitore, accessibile su IP address), ognuna ad uso esclusivo di ogni singolo concorrente, ammesso alla FASE 2 della presente procedura.

2. L'INPS si avvarrà del Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).
3. Il funzionamento del Sistema e delle Cartelle condivise avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.
4. L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.
5. L'utilizzo del Sistema e delle Cartelle condivise avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
 - parità di trattamento tra gli operatori economici;
 - trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
 - standardizzazione dei documenti;
 - comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
 - comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
 - segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
 - gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo del Sistema.
6. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:
 - difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema ed alle Cartelle condivise;
 - utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione".
7. In caso di mancato funzionamento del Sistema o di malfunzionamento dello stesso, nonché delle Cartelle condivise, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altre modalità, dandone tempestiva comunicazione presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara, nella sezione dove sono

accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

8. La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
9. Il Sistema garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Il Sistema è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
10. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Analoghe registrazioni sono condotte nell'ambito delle Cartelle condivise. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
11. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
12. L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione" che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.
13. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
14. Il Sistema e le Cartelle condivise sono normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.
15. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.
16. In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
17. Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
18. A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità

nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

1. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo del Sistema.

In ogni caso, è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

- a) Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema.
- b) La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico

singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di registrazione.

- c) La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.
 - d) All'esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta un *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.
 - e) Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement.
 - f) L'*account* creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell'identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale intende operare.
 - g) L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.
 - h) L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico registrato.
 - i) L'identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:
 - a) mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
 - b) tramite l'*account* rilasciato in fase di registrazione;
 - c) mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.
- Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
- j) Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it

1.4 GESTORE DEL SISTEMA

- 2. Fermo restando che, per la presente procedura, Stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è INPS, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

3. Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

1. La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Allegato 1 "Domanda di partecipazione"
4. Allegato 2 "DGUE";
5. Allegato 3 "Dichiarazione integrativa al DGUE";
6. Allegato 4 "Capitolato Tecnico"
7. Allegato 5 "Schema di offerta tecnica";
8. Allegato 6 "Schema di Contratto"
9. Allegato 7 "Modello dichiarazione società ausiliaria (avvalimento)";
10. Allegato 8 "Dichiarazione familiari conviventi"
11. Allegato 9 "Regole Sistema di eProcurement";
12. Allegato 10 "Privacy";
13. Allegato 11 "Elenco istituti finanziari"

In considerazione della natura dei servizi oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto (DUVRI).

2. La documentazione di gara, firmata digitalmente, è disponibile in piattaforma ASP sul sito www.acquistinretepa.it. La documentazione sarà inoltre disponibile sul sito Internet <http://www.inps.it>, seguendo il seguente percorso: >Avvisi, bandi e fatturazione>Gare >Bandi di gara>in corso.
3. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.
4. La Stazione Appaltante provvederà, altresì, a pubblicare sul proprio profilo, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", i provvedimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice; sarà, pertanto, cura dei concorrenti consultare con ordinaria diligenza il sito per le comunicazioni per le quali non è previsto obbligo di notifica *ad personam*.

2.2 Chiarimenti

1. Nella FASE 1 di cui al successivo paragrafo 3.1 è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana ed inoltrate in base alla tempistica indicata nel Sistema stesso.
2. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito istituzionale e in piattaforma ASP. Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente tale sezione, restando l'Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti dei concorrenti stessi.
3. Nella FASE 2 di cui al successivo paragrafo 3.1, gli operatori potranno preparare una lista di domande di approfondimento da presentare e discutere in meeting separati, prima dell'avvio della FASE 3 di cui al successivo art. 3.1. Le domande di carattere generale e le corrispondenti risposte saranno pubblicate sul sito istituzionale e in piattaforma ASP.
4. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
5. Le risposte alle richieste di chiarimenti integrano la lex specialis di gara.

2.3 Comunicazioni

1. Le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'apposita area comunicazioni. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.
2. Ai sensi dell'art. 52 del Codice, l'operatore economico, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, elegge domicilio nell'apposita area comunicazioni ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura. L'operatore economico elegge, altresì, domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta.
3. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione devono essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente, si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
4. Nel caso di indisponibilità del Sistema, e, comunque, in ogni caso in cui INPS lo riterrà opportuno, INPS invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente. Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti, ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.
5. In caso di Raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o Consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
6. In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
7. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

8. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare comunicazioni anche attraverso appositi avvisi pubblicati sul portale istituzionale al predetto percorso Internet.

3 OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

1. Oggetto del presente Appalto è la fornitura, per la durata di 36 mesi, di un "Sistema di anonimizzazione dati" fruibile da personale interno all'Istituto o esterno (e.g., sviluppatore, ricercatore).
2. Obiettivo di tale sistema, come meglio descritto nel Capitolato tecnico allegato, è supportare, nello specifico, almeno i seguenti ambiti:
 - a) Test Automation con dati di produzione completamente anonimizzati o pseudo-anonimizzati;
 - b) Messa a disposizione di Open Data nella qualità e quantità utile alla conduzione di ricerche, analisi e hackathon (e.g., con focus su AI e Data Science) basate su dataset non completamente generalizzati.
3. Per la natura complessa e innovativa della tematica trattata (anonimizzazione dati), oltre che per la forte dipendenza dell'efficacia della soluzione dal contesto dell'Istituto in termini di dati e sistemi impattati, si richiede la messa alla prova della soluzione prima della sua acquisizione. Per le specifiche si rimanda al capitolato tecnico.
4. Non trova fondamento la suddivisione in lotti in quanto la fornitura è unica e sarà in uso presso la sede INPS di Roma.

Oggetto	CIG	Valore economico
Anonimizzazione dati	934239543E	1.000.000,00

5. La base d'asta è pari a € 1.000.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge,
6. Ai sensi dell'art. 64 comma 13 del Codice, è previsto un indennizzo pari a € 10.000,00, IVA esclusa, che sarà corrisposto a ciascun operatore che parteciperà alla FASE 2 del Dialogo competitivo e non risulterà aggiudicatario.
7. Ai sensi e per gli effetti comma 3-bis dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'ANAC n. 3/2008, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, poiché trattasi di servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la Stazione Appaltante.
8. È, comunque, onere dell'Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

3.1 Svolgimento della gara

1. L'affidamento avverrà mediante procedura di Dialogo competitivo in quanto, in relazione alla natura innovativa dell'oggetto dell'appalto e in considerazione ai dati sensibili che verranno trattati in ambito delle banche dati, non può essere aggiudicato senza pervenire ad un dialogo con gli operatori selezionati.
2. La procedura si svolgerà in tre fasi:
 - a) FASE 1 - pre-qualifica: la partecipazione a questa fase sarà aperta a tutti gli interessati, i quali potranno presentare una busta elettronica (BUSTA A) contenente la documentazione amministrativa afferente al possesso dei requisiti morali e tecnico-economici e una busta

elettronica (BUSTA B) contenente un progetto tecnico relativo alla fornitura richiesta. Ai sensi dell'art. 91 comma 2, saranno ammessi alla FASE 2 tre operatori.

- b) FASE 2 - Dialogo competitivo: la Commissione giudicatrice convocherà ogni partecipante selezionato ed avvierà con ciascuno, ferma restando la garanzia del principio della parità di trattamento, un dialogo allo scopo di affinare il progetto presentato alle esigenze specifiche dell'Istituto. La Commissione giudicatrice non potrà rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da ciascun partecipante al dialogo, senza l'accordo di quest'ultimo. La Commissione giudicatrice potrà svolgere il dialogo anche in più fasi.
- c) FASE 3 - Verifica pratica, analisi e valutazione: dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, la Stazione appaltante inviterà ciascuno dei tre operatori a presentare, entro 30 giorni, il PoC "Proof of Concept" sulla base della soluzione o delle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Ad ogni partecipante verrà fornito un documento contenente un caso d'uso e la procedura di realizzazione del PoC, con i requisiti per applicare l'anonimizzazione ad un caso concreto e tutti gli elementi necessari per la realizzazione. Al termine dei 30 giorni, la verifica pratica sarà svolta dagli stessi operatori attraverso un gioco di ruolo: ciascun partecipante giocherà il ruolo di un hacker verso gli altri con lo scopo di re-identificare il/i soggetto/i, ovverosia dovranno cercare di "de-anonimizzare" i dati. La Commissione valuterà la prova pratica sulla base dei criteri predefiniti dal presente Disciplinare. Ultimata la valutazione tecnica, si procederà all'apertura delle offerte economiche.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell'Appalto è di 36 mesi, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione che sarà sottoscritto tra l'Istituto e l'operatore aggiudicatario.

4.2 Opzioni

Opzione – proroga tecnica

- La durata contrattuale potrà essere modificata, in corso di esecuzione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. L'opzione di cui al presente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla Stazione Appaltante, per la durata complessiva di 12 mesi.
- Il valore stimato del contratto, comprensivo della eventuale proroga delle prestazioni contrattuali per un anno, ammonta a € 1.200.000,00 al netto dell'IVA, e/o di altre imposte e contributi di legge, come di seguito suddiviso:

Importo a base di gara	Proroga tecnica	Totale
1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00

- Rimane fermo che l'importo contrattuale di base potrà essere incrementato fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016.
- Il contratto potrà essere modificato in corso di esecuzione nei casi disciplinati dall'art. 106 del D.lgs 50/2016.

5. In applicazione dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, come modificato dall'art. 29, comma 1, lettera a) della L. n. 25/2022, la revisione dei corrispettivi, in aumento o in diminuzione, potrà essere richiesta a partire dal ventiquattresimo mese dall'avvio dell'esecuzione secondo l'indice Istat FOI.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli operatori economici di cui all'art. 3, lettera p), del Codice possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
2. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'articolo 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente Disciplinare.
3. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
4. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (a seguire anche «aggregazione di retisti»).
5. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
6. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta in forma singola o associata.
7. I Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza del divieto, si applica, altresì, l'articolo 353 del Codice penale. In mancanza della suddetta indicazione, i Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del Codice, possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.
8. È vietato ai consorziati designati dal Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.
9. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), quest'ultimo indica in sede di offerta i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza del divieto, si applica, altresì, l'articolo 353 del Codice penale.
10. Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del Raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
11. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'Appalto.
12. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o un Consorzio ordinario costituito, oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
13. L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in Raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

1. Sono **esclusi** gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice è attestata e verificata in relazione sia al Consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori.
2. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
3. Sono altresì esclusi gli operatori economici che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
4. Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5 del Codice, si precisa che la valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa

alla Stazione appaltante. Pertanto, gli operatori economici dovranno dichiarare nel DGUE, nonché nella domanda di partecipazione per quelle non espressamente previste nel DGUE, tutte le fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione del predetto comma 5.

5. A tal proposito si precisa che:

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del Codice (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché degli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del Codice), gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente;
- fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'A.N.AC., gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti **i provvedimenti esecutivi** dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (cfr. tra gli altri il parere S3726/2019), non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c e c-bis, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare per tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3:
 - tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1 del Codice;
 - le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida A.N.AC. n. 6;
 - il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;
 - ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

6. Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione del bando.

7. Relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), indicate nelle predette Linee Guida dell'A.N.AC. n. 6:

- per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali), purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione del bando, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;
- nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini

dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1% dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo **esclusivamente** per penali di importo superiore all'1% del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni, l'1% del valore complessivo degli stessi, mentre in caso di più Lotti, l'1% relativo a ciascun Lotto).

8. Si precisa che non verranno tenute in considerazione e valutate da INPS contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate.
9. Al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla Stazione appaltante ogni opportuna valutazione, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di misure cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, nonché le relative misure di self cleaning eventualmente adottate.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

9. I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei seguenti sub-paragrafi 7.1 "Requisiti di idoneità professionale", 7.2 "Requisiti di capacità economico-finanziaria" e 7.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale".
10. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.
11. In sede di procedura, il possesso dei suddetti requisiti deve essere dichiarato mediante il modello DGUE.
12. Ai fini della dimostrazione dei requisiti, i documenti richiesti agli operatori economici devono essere trasmessi mediante AVCpass, in conformità alla delibera A.N.AC. n. 157 del 17 febbraio 2016.
13. Ciascun concorrente, al fine di consentire l'utilizzo da parte della Stazione appaltante del sistema AVCpass, è tenuto a registrarsi al sistema medesimo accedendo all'apposito link sul portale A.N.AC. (Servizi ed accesso riservato - AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, e a richiedere il PassOE per la presente procedura. Le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it.
14. I documenti non disponibili attraverso AVCpass saranno richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti attraverso la Piattaforma o attraverso PEC.

7.1 Requisiti di idoneità professionale

1. Costituisce requisito di idoneità professionale:
 - a) iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

1. Costituisce requisito di capacità economica e finanziaria:
 - a) fatturato minimo annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore a € 330.000,00 annuo.
2. Tale requisito, nella parte e per la misura in cui è previsto, è richiesto, ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice, allo scopo di selezionare operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore annuo della fornitura e idonea a garantire la capacità di assolvere all'impegno prescritto dal contratto.
3. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e All. XVII parte I, del Codice mediante uno o più dei seguenti documenti:
 - per le società di capitali, mediante i bilanci o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
 - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA, dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
 - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
 - attestazioni, rilasciate dal committente privato/pubblico, che la prestazione è stata effettivamente resa, contenenti l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi.
4. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
5. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico che, per fondati motivi, non sia in grado di presentare le referenze richieste, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

1. Gli operatori economici partecipanti dovranno presentare i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:
 - a) certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2015

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1, del Codice, la Stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

7.4 Indicazioni per i Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

1. I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
2. Alle aggregazioni di retisti, ai Consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei Consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila, da assimilarsi alla mandataria.
3. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un Raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di un Consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i Raggruppamenti.
4. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane di cui al paragrafo 7.1 deve essere posseduto, con riferimento al rispettivo ambito di operatività da:
 - a) ciascun componente del Raggruppamento/Consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - b) ciascun componente dell'aggregazione di rete, nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
5. Il requisito relativo al fatturato specifico, di cui al paragrafo 7.2, deve essere soddisfatto dal Raggruppamento temporaneo nel suo complesso nel rispetto del principio di proporzionalità.
6. Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al paragrafo 7.3, lettera a), nell'ipotesi di Raggruppamento temporaneo, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti .
7. Il requisito relativo a capacità tecnica, di cui al paragrafo 7.3, lettera b), deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti per qualsiasi tipologia di Raggruppamento.

7.5 Indicazioni per i Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e per i Consorzi stabili

1. I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
2. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane, di cui al punto 7.1, lettera a), deve essere posseduto dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
3. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:
 - a) per i Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b), del Codice, direttamente dal Consorzio medesimo;
 - b) per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, dal Consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al Consorzio.

8. AVVALIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, di cui all'articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al Raggruppamento.
2. L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, di cui al paragrafo 7.1 del presente Disciplinare.
4. Il ricorso all'avvalimento per la certificazione di cui al paragrafo 7.3, lettera b), comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.
5. Nel caso di avvalimento di requisiti immateriali, non è necessario prevedere la messa a disposizione di mezzi e attrezzature.
6. L'ausiliaria deve:
 - a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 80 del Codice, nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, redatto in conformità all'Allegato n. 2, da compilare nelle parti pertinenti e la dichiarazione integrativa al DGUE in conformità all'Allegato n. 3;
 - b) presentare la dichiarazione di avvalimento, di cui all'Allegato n. 7 al presente Disciplinare, concernente, tra l'altro:
 - l'obbligo verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - la non partecipazione alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice;
7. Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
8. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono indicati:
 - a) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane;
 - b) la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
 - c) il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria;
 - d) l'impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto;
9. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
10. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

11. Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipi alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
12. Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte dell'ausiliaria, si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia, dandone comunicazione all'ANAC.
13. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, di sostituire l'ausiliaria.
14. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione, ovvero il Seggio di gara istituito ad hoc, comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnandogli un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
15. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
16. Non è sanabile - e, quindi, causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Per la specificità dei servizi richiesti non è ammesso il subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

1. L'offerta è corredata, a pena **di esclusione**, da:
 - a) una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base di gara, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice;
 - b) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare **garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
2. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva, emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. n. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra gli altri, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporta l'escussione della garanzia provvisoria.

3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

4. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con bonifico con versamento presso gli Istituti indicati nell'Allegato n. 11.

b. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; risponda ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti *internet*:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

5. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- avere come beneficiario l'INPS;
- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di Appalto e del soggetto garantito (Stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo Consorzio;
- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31;
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
 - c) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della Stazione appaltante, per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
6. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sul Sistema in una delle seguenti forme:
 - originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D.lgs. n. 82/2005, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di forma elettronica qualificata, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 82/2005;
 - in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art.23 *bis* del D.lgs. n. 82/2005.
 7. In caso di bonifico, il concorrente deve inserire a Sistema il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate, con indicazione del nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente, in sede di offerta, dovrà comunque produrre, a pena di esclusione, l'impegno da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, al rilascio della garanzia definitiva, ove risulti aggiudicatario, per l'esecuzione del contratto.
 8. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre, nelle medesime forme di cui sopra, una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
 9. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.
 10. Per fruire di dette riduzioni, il concorrente segnala e documenta nell'ambito della documentazione amministrativa il possesso dei relativi requisiti.
 11. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
 - a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
 - b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione o, in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
 12. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice, si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del Consorzio e/o delle consorziate.

13. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti, nella loro integrità, prima della presentazione dell'offerta.
14. Non è sanabile – e, quindi, è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

1. I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'A.N.AC., secondo gli importi di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 1121 del 29 dicembre 2020. Per il cig n. 934239543E il contributo dovuto è pari a € 140,00.
2. L'ammontare del contributo è stato determinato tenendo conto dell'importo a base di gara.
3. A comprova dell'avvenuta contribuzione all' A.N.AC., il partecipante presenta la ricevuta del pagamento, da effettuare con una delle seguenti modalità che si potranno verificare sul sito dell'A.N.AC., all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>:
 - a) "Pagamento on line", mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
 - b) "Pagamento mediante avviso", utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'operatore economico.
4. In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
5. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
6. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la Stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

1. L'OFFERTA della presente procedura è composta dalla seguente documentazione:
 - nella FASE 1, l'OFFERTA è composta da:
 - o Busta elettronica A, da presentare attraverso il Sistema;
 - o Busta elettronica B, da presentare attraverso il Sistema;
 - nella FASE 3, l'OFFERTA è composta da:
 - o PoC ("Proof of Concept"), da presentare attraverso una apposita Cartella condivisa

messa a disposizione dalla Stazione appaltante;

- Busta elettronica C, da presentare attraverso il Sistema.

2. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.
3. Si precisa che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'OFFERTA sul Sistema, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori, si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori, si suggerisce l'invio di più comunicazioni.
4. La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema e la Cartella condivisa è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. e della Stazione appaltante ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro i previsti termini perentori di scadenza. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alle scadenze previste, onde evitare la non completa e, quindi, mancata trasmissione dell'OFFERTA entro i termini previsti.
5. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera la Stazione appaltante, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
6. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema e della Cartella condivisa, si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.
7. Si precisa, in particolare, che, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema e/o della Cartella condivisa, tale da impedire la corretta presentazione dell'OFFERTA, l'Amministrazione, anche sentita Consip, potrà adottare i provvedimenti ritenuti opportuni al fine di assicurare la regolarità della procedura, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice. A tal fine, per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e/o della Cartella condivisa, l'Amministrazione, anche sentita Consip, potrà anche disporre la sospensione del termine per la ricezione dell'OFFERTA e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Resta inteso che, nei casi di sospensione e proroga, il Sistema e la Cartella condivisa assicurano la segretezza delle OFFERTE inviate fino alla scadenza del termine prorogato.
8. La pubblicità della proroga di cui al precedente punto avverrà attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili, come individuati al paragrafo 2.1 del presente Disciplinare. Si specifica che è preciso onere del concorrente procedere, con regolarità, alla visita dei predetti siti, al fine di conoscere per tempo gli avvisi

che ivi dovessero essere pubblicati.

9. Il Sistema e la Cartella condivisa non accettano OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione. Il Sistema non accetta, inoltre, OFFERTE carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema stesso.
10. Della data e dell'ora di arrivo dell'OFFERTA sul Sistema e sulla Cartella condivisa fa fede l'orario registrato dagli stessi sistemi.
11. L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema e nella Cartella condivisa OFFERTE successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'OFFERTA presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle OFFERTE. Il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
12. Con la trasmissione dell'OFFERTA, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
13. I file inviati attraverso il Sistema dovranno necessariamente essere prodotti in formato .pdf. Pertanto, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'OFFERTA, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
14. La predisposizione e l'invio dell'OFFERTA attraverso il Sistema avvengono esclusivamente attraverso la relativa procedura guidata, che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema. Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA. L'invio dell'OFFERTA attraverso il Sistema, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.
15. Il concorrente è consapevole ed accetta, con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
16. Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.
17. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorti, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.
18. I concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea dovranno redigere le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000; i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, dovranno rendere tali dichiarazioni mediante documentazione equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
19. Tutte le dichiarazioni sostitutive, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione,

l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore munito della relativa procura.

20. Le dichiarazioni di cui al precedente schema dovranno essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti e allegati al presente Disciplinare.
21. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005.
22. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
23. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana. Pertanto, è esclusiva responsabilità del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.
24. L'OFFERTA vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta della FASE 1.
25. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
26. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
27. Il concorrente dovrà produrre la documentazione di gara a Sistema nelle corrispondenti sezioni. Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.
28. Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 2 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, di seguito sono indicate le modalità di presentazione dell'OFFERTA.

12.1 FASE 1 – Pre-qualifica

1. L'OFFERTA" è composta:
 - Busta elettronica A – Documentazione amministrativa;
 - Busta elettronica B – Offerta tecnica;
2. Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema, nelle sezioni ivi presenti, sulla base delle voci indicate nella seguente tabella:

Documento	Sezione del Sistema
Documentazione Amministrativa (busta A)	Sezione
Domanda di partecipazione	Domanda di partecipazione alla gara

Procure	Eventuali procure
DGUE concorrente - Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori dichiarazioni rilevanti	DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente
DGUE dell'ausiliaria - Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori dichiarazioni rilevanti	Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie
Dichiarazione sostitutiva dell'ausiliaria - contratto di avallo	Eventuale documentazione relativa all'avallo
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi
Documento attestante il pagamento del bollo	Comprova imposta di bollo
Passoe Concorrente - (Ausiliaria)	Passoe
Documento attestante il pagamento del contributo CIG	Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC
Eventuale Documentazione amministrativa aggiuntiva	Eventuale Documentazione amministrativa aggiuntiva
Offerta tecnica (busta B)	Sezione
Relazione tecnica	Relazione tecnica
Dichiarazioni per segreti tecnici	Eventuale documentazione coperta da riservatezza

3. L'OFFERTA relativa alla FASE 1 dovrà pervenire, attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno indicato nel Sistema** a pena di irricevibilità.

12.2 FASE 2 – Dialogo competitivo

1. Alla fase del Dialogo competitivo verranno ammessi i concorrenti che, sulla base dei punteggi ottenuti, risultino aver proposto le migliori tre offerte tecniche.

12.3 FASE 3 – Presentazione del PoC e Prova pratica

1. Ultimato il Dialogo competitivo in contraddittorio, la Stazione appaltante metterà a disposizione nella Cartella condivisa attribuita a ciascun concorrente il caso d'uso da affrontare e chiederà, attraverso il Sistema e con apposita PEC, agli concorrenti medesimi di presentare entro **30 giorni** la propria OFFERTA.
2. L'OFFERTA della FASE 3 è composta dai seguenti documenti:
- il PoC "Proof of Concept", che dovrà contenere tutti gli aspetti migliorativi necessari per il completo soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione. Ciascun concorrente dovrà caricare il proprio PoC sulla cartella condivisa resagli disponibile dalla Stazione appaltante per ogni operatore. Le credenziali di accesso esclusivo a ciascuna cartella saranno comunicate riservatamente ad ogni singolo concorrente. Il periodo di 30 giorni di accesso alla cartella decorrerà e terminerà contestualmente per tutti i concorrenti. Durante tale periodo, il sistema registrerà e manterrà memoria delle operazioni condotte sulle cartelle. Alla scadenza del termine di 30 giorni, sarà inibita a ciascun concorrente la possibilità di accedere autonomamente alla propria cartella.
 - Busta elettronica C – Offerta economica, da inserire su piattaforma ASP attraverso il sistema:

Documento	Sezione del Sistema
Offerta economica (busta C)	Sezione
Offerta economica (generata dal Sistema)	Scheda – Componente economica
Ulteriore documentazione	Ulteriore documentazione di carattere economico; Garanzia provvisoria.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione presentata dal concorrente, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.
2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
 - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
 - l'omessa o incompleta, nonché irregolare, presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti erano preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (ad es., garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (ad es., mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - il difetto di sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporta un'incertezza assoluta della stessa è sanabile.
 - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (ad es., dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.
3. Ai fini del soccorso istruttorio, la Stazione Appaltante assegna al concorrente, tramite comunicazione PEC o strumento analogo presente negli altri Stati membri all'indirizzo fornito dal concorrente, un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
4. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

5. In caso di inutile decorso dei suddetti termini, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura, escute la cauzione e segnala il fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.
6. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA ED ECONOMICA

14.1. - FASE 1

A.1 - Documentazione amministrativa

1. Con riferimento alla documentazione amministrativa, il concorrente deve far pervenire, attraverso il Sistema, la domanda di partecipazione, il DGUE, la "Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori dichiarazioni rilevanti", la documentazione richiesta in caso di avvalimento, la documentazione a corredo, nonché la documentazione e le dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati in relazione alle diverse forme di partecipazione.
2. I documenti contenuti nella documentazione amministrativa non possono fare alcun riferimento all'offerta tecnica e all'offerta economica, a **pena di esclusione**.

A.2 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

1. La domanda dovrà essere caricata a Sistema.
2. **La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente, secondo il modello di cui all'allegato 1 al presente Disciplinare** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
3. Il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, Consorzio, Raggruppamento temporaneo di imprese, aggregazione di retisti e GEIE).
4. In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzio ordinario, aggregazione di retisti e GEIE, il concorrente fornisce per ciascuna impresa i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, sede legale), il ruolo (mandataria/mandante; capofila/consorziata), le parti della prestazione che saranno eseguite, nonché le quote di partecipazione e di esecuzione.
5. Nel caso di Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di Consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il Consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, il consorziato o i consorziati per il/i quale/i concorre. Qualora il Consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
6. La domanda è sottoscritta con firma digitale, ai sensi del D.lgs. n. 82/2005:
 - dall'operatore economico in caso di concorrente singolo;
 - nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da ciascuno dei soggetti che costituiranno il Raggruppamento o Consorzio;

- nel caso di aggregazioni di retisti, si fa riferimento alla disciplina prevista per i Raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
 - nel caso di Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di Consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal Consorzio medesimo.
7. La domanda è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.
8. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal d.P.R. n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta, del valore di € 16,00 per foglio digitale [N.B. per foglio si intendono 4 facciate oppure n. 100 righe], deve avvenire alternativamente:
- tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate;
 - tramite modello F24 con codice di tributo 1562 denominato Atti Pubblici - Imposta di bollo.
9. Per gli operatori economici esteri il pagamento del tributo può essere effettuato tramite bonifico, utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501, specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento, con espressa indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG).
10. A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire alla Stazione appaltante, entro il termine di presentazione dell'offerta, attraverso il Sistema:
- copia della ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del modello F24, ovvero bonifico bancario in caso di operatore straniero non residente in Italia;
 - dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, contenente l'indicazione espressa che l'imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura, con specificazione del Codice Identificativo Gara (CIG), qualora ciò non sia desumibile dalla copia inviata.
11. Il concorrente potrà, altresì, effettuare il pagamento dell'imposta di bollo mediante contrassegno, quindi tramite marca da bollo del valore di € 16,00. Si precisa che, in tale ultimo caso, è obbligo dell'operatore economico conservare il contrassegno per tre anni, per

le verifiche dell'Agenzia delle Entrate. A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire alla Stazione appaltante, entro il termine di presentazione dell'offerta, attraverso il Sistema la seguente documentazione:

- copia del contrassegno, debitamente annullato, in formato.pdf.;
- dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, contenente l'indicazione espressa che l'imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura, con indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG).

12. In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

13. In caso di partecipazione di operatori plurisoggettivi, il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti/costituendi, solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di Consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, dal Consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di rete, dall'organo comune/mandataria.

A.3 Documento di Gara Unico Europeo

1. Il concorrente compila il DGUE (Allegato 2) di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di gara.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento, si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto, si richiede la compilazione della sezione D del DGUE.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- la sezione A, per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente Disciplinare;
- la sezione B, per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente Disciplinare;
- la sezione C, per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente Disciplinare;
- la sezione D, per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente Disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, ciascuno dei quali dovrà compilare il proprio DGUE con le informazioni richieste dalle parti da II a VI, ponendo particolare attenzione alla Parte II, Informazioni sull'operatore economico, Sezione A – Forma della partecipazione, specificando il tipo di Raggruppamento, Consorzio o altro;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di Consorzi di cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal Consorzio e dalle imprese consorziate designate esecutrici.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.

A.4 Dichiarazioni integrative al DGUE

1. Ciascun operatore, compresa l'impresa ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento, è obbligato ai sensi del paragrafo precedente a compilare il DGUE ed è tenuto, altresì, a rendere le dichiarazioni contenute nell'Allegato 3 (Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori dichiarazioni rilevanti), ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.

A.5 Documentazione in caso di avvalimento

1. Per ciascuna ausiliaria, il concorrente allega:
 - DGUE, firmato digitalmente da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
 - Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori informazioni rilevanti (Allegato 3), firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, nei termini di cui al precedente sub-paragrafo A.3, punto 2, del presente Disciplinare;
 - Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, commi 1 e 7, del Codice, resa preferibilmente secondo il modello dell'Allegato 7 (Dichiarazione società ausiliaria);
 - Copia del contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente da soggetti muniti di poteri idonei a rappresentare il concorrente e l'impresa ausiliaria, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'Appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
 - PASSOE dell'ausiliaria.

A.6 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
2. copia della ricevuta di avvenuto versamento dell'imposta di bollo ed eventuali correlate dichiarazioni a comprova;
3. copia della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

A.7 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i Raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i Consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai Raggruppamenti temporanei o Consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione dell'operatore economico che riveste la funzione di organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
- dichiarazione che indichi le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del Servizio, ovvero della percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

- in caso di RTI costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

L'Amministrazione ha predisposto una domanda di partecipazione (Allegato 1) che contiene anche le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, che il concorrente potrà utilizzare e sottoscrivere con le modalità di cui al presente Disciplinare.

B. Contenuto della Offerta tecnica

Il concorrente inserisce, attraverso il Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, **a pena di esclusione**, la propria Offerta tecnica:

Offerta tecnica	
Documento	Busta
Offerta tecnica	Relazione Tecnica

L'Offerta Tecnica, firmata digitalmente, contenente una proposta tecnico-organizzativa che illustri, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 15, punto 1, secondo lo schema di cui all'Allegato 5. Tale Relazione Tecnica deve essere suddivisa in capitoli, redatta in lingua italiana, con un numero massimo di 50

(cinquanta) pagine (per pagina si intende una facciata di un foglio A4), copertina esclusa ed indice compreso, utilizzando un carattere e una dimensione scelti tra: Verdana 10 – Times New Roman 12 – Arial 11 ed interlinea singola, margini "normale" (superiore a 2,5 cm, inferiore/destra/sinistra 2 cm), che sia coerente con quanto previsto nel Capitolato allegato al presente Disciplinare;

L'Offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel presente Disciplinare Capitolato Tecnico e nei relativi allegati, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Nell'Offerta tecnica deve essere inserita, inoltre, apposita dichiarazione, con la quale il concorrente attesta, in via motivata e comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai fini dell'esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, nei limiti ammessi dal successivo comma 6 di tale articolo. L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente, a tal fine, allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni adottate e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Offerta tecnica deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al presente Disciplinare.

L'Offerta tecnica non potrà fare alcun riferimento a valori economici offerti, **a pena di esclusione.**

FASE 3 – Offerta tecnica

1. Conclusa la fase del dialogo con i 3 operatori, la Stazione appaltante metterà a disposizione di ciascun operatore un documento contenente un "Caso d'uso" e la procedura di realizzazione del PoC (Proof of Concept); nel predetto documento saranno indicati i requisiti per applicare l'anonimizzazione al caso concreto, e precisamente i requisiti funzionali (e.g., campi da anonimizzare e come) e i requisiti non funzionali (e.g., IP address per deployment del tool, Modello Dati del DB di input).
2. L'OFFERTA è così composta:

A.1 Offerta tecnica – rilascio del PoC su IP address

1. Entro 30 (trenta) giorni dall'avvio dell'elaborazione del PoC (Proof of Concept), ogni concorrente dovrà consegnare il PoC e l'output (DB anonimizzato), rendendo disponibile il prodotto su un IP address, comunicato in precedenza dalla Stazione appaltante.

A.2. Offerta economica - Busta Elettronica

1. Entro 30 (trenta) giorni dall'avvio dell'elaborazione del PoC, il concorrente, attraverso il Sistema nella sezione indicata nella tabella che segue, inserisce **a pena di esclusione**, la propria Offerta economica.

Offerta Economica	
Documento	Busta
Offerta Economica (generata da Sistema)	Offerta Economica
Eventuale documentazione a corredo	Eventuale documentazione economica; Garanzia provvisoria.

L'Offerta Economica è formulata, a pena di esclusione, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema dopo averla:

- scaricata e salvata sul proprio PC;
- sottoscritta digitalmente.

L'"Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, il prezzo complessivo al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali, con troncamento delle cifre ulteriori.

L'Offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al presente Disciplinare.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta. Saranno escluse le Offerte plurime, condizionate, tardive o alternative.

A.3 Documentazione a corredo dell'Offerta economica:

Il concorrente allega, a corredo dell'Offerta economica, copia del documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, copia conforme alla certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'Appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

15.1 Fase 1 – criteri di valutazione del progetto tecnico

1. Il giudizio sulla proposta tecnica sarà calcolato come somma dei punteggi ottenuti su ogni criterio di valutazione. Nella tabella seguente si riportano i criteri di valutazione, il punteggio e la votazione:

Criteria	Punteggio	Voto
A. Grado di aderenza della proposta alle "caratteristiche di base" della soluzione ed alle "specifiche di realizzazione"	20	Non adeguato (=0) Parzialmente adeguato (=20%) Adeguato (=60%) Buono (=80%) Ottimo (=100%)
B. Quantità di "valore aggiunto" della proposta rispetto alle "caratteristiche di base" ed alle "specifiche di realizzazione"	20	Non adeguato (=0) Parzialmente adeguato (=20%) Adeguato (=60%) Buono (=80%) Ottimo (=100%)

Criterio	Punteggio	Voto
C. Strategia di anonimizzazione	25	Non adeguato (=0) Parzialmente adeguato (=20%) Adeguato (=60%) Buono (=80%) Ottimo (=100%)
D. Tempi di fornitura (i punteggi sono normalizzati nel range dei tempi di fornitura dichiarati nelle proposte)	10	Proposta con tempi maggiori (=0) Proposte con tempi intermedi (> 0%, < 100%) Proposta con tempi minori (=100%)
E. Referenze (clienti con numero dipendenti superiore a 1.000)	20	Nessuna (=0) < 2 (=20%) ≥ 3, < 5 (=60%) ≥ 5, < 10 (=80%) ≥ 10 (=100%)
F. Paper scientifici	5	Nessuna (=0) < 2 (=20%) ≥ 3, < 5 (=60%) ≥ 5, < 10 (=80%) ≥ 10 (=100%)
Totale punteggio	100	

2. Per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi discrezionali alle diverse offerte sono previsti per i **criteri A, B e C** dei giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione; ad ogni votazione corrisponde l'assegnazione alla singola voce di un una percentuale del punteggio massimo attribuibile per la stessa voce, e segnatamente:

- Non adeguato: sarà attribuito un punteggio uguale a 0;
- Parzialmente adeguato: sarà attribuito un punteggio uguale al 20% del punteggio totale;
- Adeguato: sarà attribuito un punteggio uguale al 60% del punteggio totale;
- Buono: sarà attribuito un punteggio uguale all'80% del punteggio totale;
- Ottimo: sarà attribuito un punteggio uguale al 100% del punteggio totale;

per i **criteri numerici E ed F** sarà attribuita alle classi numeriche una votazione corrispondente ad una percentuale del punteggio massimo attribuibile per la stessa voce, e segnatamente:

Nessuna: sarà attribuito un punteggio uguale a 0;

< 2: sarà attribuito un punteggio uguale al 20% del punteggio totale;

≥ 3, < 5: sarà attribuito un punteggio uguale al 60% del punteggio totale;

≥ 5, < 10: sarà attribuito un punteggio uguale all'80% del punteggio totale;

≥ 10: sarà attribuito un punteggio uguale al 100% del punteggio totale;

per il **criterio D** "tempi di fornitura", alla proposta col minor tempo verrà assegnato il massimo del punteggio, quella col tempo maggiore non verranno assegnati punti. Per i tempi intermedi i punteggi saranno normalizzati nel range > 0%, < 100%;

3. Alla fine di questa fase di valutazione, la Commissione giudicatrice redigerà la graduatoria corrispondente, in base alla quale verranno ammessi alla seconda fase della procedura – Dialogo competitivo – gli operatori che risulteranno classificati nelle prime tre posizioni.

15.2 Fase 3 – criteri di aggiudicazione

1. La valutazione pratica del PoC e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta del PoC	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

In particolare, la migliore offerta è determinata dal punteggio complessivo (**P_{totale}**) più alto, ottenuto sommando il "**Punteggio Tecnico**" (**PT**) della prova pratica e il "**Punteggio Economico**" (**PE**):

$$P_{totale} = PT + PE$$

Vengono di seguito indicate le modalità di attribuzione dei punteggi ai singoli criteri relativi al merito tecnico:

3. Il "**Punteggio Tecnico del PoC**" sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$PT_i = \sum P_{ij}$$

dove:

PT_i: Punteggio Tecnico dell'operatore i-esimo

ΣP_{ij}: sommatoria dei Punteggi Tecnici assegnati all'operatore i-esimo per ogni sub-criterio j-esimo.

La somma dei punteggi attribuiti per ogni sub-criterio determinerà il totale del punteggio tecnico (**PT = max 70**).

Criterio	Punteggio	Voti
A. Maturità funzionale (quantità di funzionalità oggetto di fornitura già incluse nel PoC)	15	Peggioro (=10%) Intermedio (=50%) Migliore (=100%)
B. Maturità e usabilità UI (facilità nell'identificare la funzionalità all'interno dell'interfaccia utente, numero minimo di passaggi per raggiungere un obiettivo funzionale)	10	Peggioro (=10%) Intermedio (=50%) Migliore (=100%)

Criterio	Punteggio	Voti
C. Efficienza elaborativa (tempo di elaborazione a parità di dati, ovvero di carico da elaborare)	5	Peggior (=10%) Intermedio (=50%) Migliore (=100%)
D. Compatibilità funzionale (riscontro minimo di errori scaturiti da un test utente)	10	Peggior (=10%) Intermedio (=50%) Migliore (=100%)
E. Livello di accuratezza (sommatoria di punteggi: positivi, relativi agli attributi in chiaro oppure anonimizzati, e negativi, relativi al numero di casi di reidentificazione dell'utente)	30	Peggior (=10%) Intermedio (=50%) Migliore (=100%)
Totale punteggio	70	

4. Ad ogni criterio sarà attribuito un giudizio a cui corrisponde una percentuale del punteggio massimo attribuibile:

- Migliore: verrà attribuito il 100 % del punteggio
- Intermedio: verrà attribuito il 50 % del punteggio
- Peggior: verrà attribuito il 10% del punteggio

(Es. Voce "xxxx" - punteggio massimo previsto: 10 - se il "giudizio espresso" è "Migliore", il punteggio attribuito sarà pari a 10; se il "giudizio espresso" è "Intermedio", il punteggio attribuito sarà pari a 5, se il "giudizio espresso" è "Peggior", il punteggio attribuito sarà pari a 1)

Il "**Punteggio Economico**" sarà determinato secondo la seguente formula:

$$PE = PE_{max} \times PE_{min} / P_o$$

Dove:

P_o = prezzo offerto dal singolo concorrente

PE_{max} = punteggio economico massimo assegnabile

PE_{min} = prezzo più basso offerto in gara

Ai sensi dell'art. 95, comma 15, del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle Offerte.

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

1. La procedura di aggiudicazione sarà avviata in prima seduta pubblica nel giorno e nell'ora indicati in piattaforma ASP. La partecipazione avviene mediante collegamento da remoto al

Sistema tramite la dotazione informatica di ciascun soggetto interessato e consentirà di visualizzare le operazioni svolte sul Sistema.

2. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema e sul sito www.inps.it, ovvero a mezzo PEC. Parimenti le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite Sistema almeno un giorno prima della data fissata.
3. Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:
 - della documentazione amministrativa;
 - delle offerte tecniche;
 - delle offerte economiche

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara), al fine di consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

16.1 Fase 1 - Nomina Seggio di Gara

1. Ai fini della verifica della documentazione amministrativa contenuta nella Busta elettronica "A", si procederà alla nomina di un Seggio di gara, ai sensi delle linee guida A.N.AC. n.3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".

16.2 Fase 1 - Verifica documentazione amministrativa

1. Il Seggio di gara procede, nella prima seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
 - verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate e della completezza delle medesime. La tempestività e la completezza delle offerte è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte stesse, in quanto le eventuali offerte intempestive e/o incomplete (ovvero manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non vengono accettate dal Sistema medesimo e dunque non risulteranno presenti;
 - apertura virtuale, attraverso il Sistema, delle offerte presentate e accesso alla sola area di ciascuna di esse contenente la "*Documentazione amministrativa*", le Offerte tecniche restano segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non è visibile né alla Stazione Appaltante, né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi.
2. Successivamente, il Seggio di gara procede, in seduta riservata, a:
 - verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
 - attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo 14 del presente Disciplinare;
 - redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
 - proporre alla Stazione Appaltante l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.
3. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, eventualmente a seguito del soccorso istruttorio, il Seggio di gara procede a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

4. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora ciò sia necessario ad assicurare il corretto svolgimento della procedura.
5. La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

16.3 Fase 1 - Nomina Commissione giudicatrice

1. La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice.
2. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

16.4 Fase 1 - Apertura e valutazione delle offerte tecniche

1. La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, tramite il Sistema, procede allo sblocco e all'apertura delle Buste elettroniche B, contenenti le Offerte tecniche, nonché alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.
2. In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice, tramite il Sistema, procede:
 - all'esame ed alla valutazione delle Offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare;
3. In seduta pubblica, tramite il Sistema, la Commissione:
 - rende visibili ai concorrenti i "Punteggi Tecnici" (PT) attribuiti alle singole Offerte tecniche;
 - verranno ammessi alla seconda fase i primi tre concorrenti in graduatoria.
4. Al termine delle operazioni di cui sopra, il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

16.5 Fase 2 – Dialogo competitivo

1. A ciascuno degli operatori ammessi verrà fornita la data, l'ora e la modalità della convocazione per il colloquio. A discrezione dell'Istituto il colloquio verrà effettuato in presenza, con l'osservanza delle regole covid-19, ovvero su piattaforma Teams;
2. Durante il dialogo, la Commissione giudicatrice esplicherà le proprie considerazioni e chiederà gli opportuni chiarimenti sui punti in cui la proposta progettuale risulta più debole. Le aziende avranno l'opportunità di spiegare al meglio le proprie soluzioni e di chiedere alla Commissione eventuali chiarimenti.
3. Le informazioni di input per lo Sviluppo del PoC sono comunicate durante il dialogo competitivo.
4. Sarà richiesto ad ogni Fornitore di preparare una lista di domande di approfondimento da presentare e discutere in meeting separati prima dell'avvio della FASE 3.
5. Ultimato il contraddittorio, l'operatore economico dovrà presentare l'OFFERTA finale che dovrà contenere tutti gli aspetti migliorativi necessari per il completo soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione.

16.6 FASE 3 – presentazione del PoC, prova pratica e valutazione

1. L'inizio dello sviluppo del PoC avverrà simultaneamente per tutti i concorrenti. L'Istituto renderà disponibile su IP address, comunicato in precedenza, l'ambiente per l'installazione di prodotto e librerie; terminate le attività di installazione, ad ogni Concorrente verrà fornito, nello stesso giorno ed orario, l'input da elaborare (dump DB da anonimizzare), rilasciato su un'apposita area di rete condivisa e distinta per Fornitore;
2. Ogni concorrente avrà 30 giorni per completare il PoC ed inserirlo nell'area di rete predeterminata.
3. La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede alla verifica dell'inserimento del Poc nell'area di rete predeterminata e delle buste elettroniche contenenti le offerte economiche nel Sistema ASP, sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti ammessi secondo le modalità stabilite dal presente disciplinare.
4. In una o più sedute pubbliche sarà effettuata la prova pratica relativa al Poc presentato da ciascun concorrente secondo le modalità previste dal capitolato tecnico;
5. All'esito della prova pratica di ciascun concorrente, la Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede alla valutazione della prova pratica e del PoC e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate dal presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema;
6. In seduta pubblica, la Commissione giudicatrice rende visibili ai concorrenti i "Punteggi Tecnici" (PT) attribuiti alla prova pratica del PoC.

16.7 FASE 3 – aperture offerte economiche

1. In seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procede in piattaforma Asp all'apertura delle offerte economiche, il Sistema rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.
2. La relativa valutazione e l'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria può avvenire anche in successiva seduta riservata
3. Nel caso in cui le offerte di concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla prova pratica del Poc.
4. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per la prova pratica del Poc, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3 del presente Disciplinare. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3 del presente Disciplinare.
5. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige una preliminare graduatoria di merito sulla base delle offerte presentate dai concorrenti.
6. Qualora la commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la stessa ne dà comunicazione al RUP.
7. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle Offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante - che procede, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b), del Codice - i casi di esclusione da

disporre per:

- a) mancata separazione dell'Offerta economica dall'Offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'Offerta tecnica;
- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative, oppure irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche o anormalmente basse;
- c) presentazione di offerte inammissibili, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato che l'offerta risulta essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

16.8 Verifica della anomalia

1. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP con il supporto della commissione valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
2. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È, in ogni caso, facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte risultanti anormalmente basse.
3. Il RUP:
 - richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta;
 - esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e le condivide con la commissione.
 - Ove non si ritengano sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro;
 - segnala alla Stazione Appaltante, per i successivi provvedimenti di esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

17 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

1. All'esito della chiusura delle operazioni di gara, il RUP, presenta alla Stazione Appaltante, per l'approvazione, tutti gli atti della gara e la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.
2. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.
3. Prima dell'aggiudicazione, l'Amministrazione richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'Appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di

cui all'art. 83 del medesimo Codice. È facoltà della Stazione Appaltante estendere tali verifiche, contestualmente, anche al secondo in graduatoria.

4. Sempreché l'Istituto non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, il medesimo procederà alle predette verifiche attraverso il Sistema AVCpass, salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della Deliberazione 111/2012, aggiornata con Deliberazione 157/2016, nonché in tutti gli altri casi in cui non sia possibile ricorrere a tale sistema. In tali ipotesi, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di richiedere direttamente i documenti complementari all'operatore economico.
5. L'Istituto potrà, comunque, acquisire d'ufficio ai sensi del D.P.R. 445/2000 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli operatori nella Dichiarazione integrativa.
6. La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli operatori economici dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
7. Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione, la Stazione Appaltante previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, provvede all'aggiudicazione dell'Appalto. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
8. L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
9. In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'A.N.AC. nonché, all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudica, quindi, al secondo graduato, procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
10. Nell'ipotesi in cui l'Appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'Appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo ulteriormente la graduatoria.

18 STIPULA DEL CONTRATTO

1. La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.L. n. 76/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. c), numero 2), del D.L. n. 77/2021, si procede alla stipulazione e all'esecuzione del contratto previa acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria, anche quando l'accertamento è eseguito da un soggetto che non risulti censito, salvo il successivo recesso dal contratto, laddove sia accertata dopo la stipulazione del contratto la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011.
3. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
4. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice. A seguito di richiesta motivata proveniente

dall'Aggiudicatario, la data di stipula del contratto può essere differita, purché ciò sia compatibile con la sollecita esecuzione dello stesso.

5. È sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice medesimo sui motivi di esclusione, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
6. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
7. Prima della stipula del contratto l'Affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:
 - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
 - le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
8. All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.
9. La garanzia provvisoria è svincolata all'Aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e, comunque, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
10. Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.
11. Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del Bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'Aggiudicatario e devono essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità che saranno indicate.
12. L'importo presunto delle spese di pubblicazione, da intendersi a titolo puramente indicativo e suscettibile di un eventuale superamento, è pari a € [...]. La Stazione Appaltante comunicherà all'Aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato, nonché le relative modalità di pagamento.
13. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali, quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipula del contratto.
14. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'Affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.
15. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di Appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis), del Codice.
16. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del Servizio.

19 CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'Aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza.

2. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'Aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.

20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di ROMA, restando in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.
2. L'informativa e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali designato dell'INPS ai sensi dell'art. 37 del suddetto Regolamento (UE) 2016/679, sono disponibili all'indirizzo <https://www.inps.it/privacy>.
3. Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti. Si rimanda in merito allo schema di dichiarazione allegato allo schema di contratto.

22 REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

1. In relazione alle regole di condotta per l'utilizzazione del sistema si rimanda a quanto stabilito nell'allegato 9 "Regole del sistema e-procurement".

Il Direttore centrale